



COMUNE DI GENOVA

509

30/12/2008

NUOVI INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI CON FUNZIONE DI CURA POST ACUZIE O DI REINSERIMENTO

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie, Roberta Papi;

Visti:

- la Legge 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 6 che individua le funzioni dei Comuni per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- il DPCM 21 maggio 2001 n. 308 con cui è stato approvato il regolamento concernente i requisiti minimi, strutturali e organizzativi, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge n. 328/2000, che rinvia a specifica regolamentazione regionale il recepimento e l'integrazione dei requisiti di cui al decreto medesimo;
- la legge regionale n. 20/1999 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza, e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati";
- la legge regionale n. 12/2006, che definisce, tra l'altro, ruoli e compiti dei Comuni nel sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2005, relativa a indicazioni per il riordino della residenzialità extraospedaliera e revisione delle tariffe;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1223/2006 ad oggetto: "Avvio di un percorso di razionalizzazione e miglioramento del sistema residenziale per anziani e per la definizione di strumenti di misurazione e valutazione dell'offerta assistenziale. Definizione di modalità e procedure", con la quale si stabiliscono indicatori per misurare la qualità delle prestazioni ed un sistema articolato per abbinare a fasce di punteggio di qualità l'entità della retta sociale, in sintonia con quanto previsto dalla normativa regionale;
- il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/4/1997, recante modalità e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani ed altre categorie di assistiti;

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 178/2007 e n. 347/2007 relative agli indirizzi in materia di inserimento in RSA di cura post acuzie o di reinserimento;

Considerato che i ricoveri nelle Strutture di cui sopra hanno carattere temporaneo fino ad un massimo di 180 giorni e prevedono:

- la degenza a carico della sanità, senza alcun onere per l'utente, per i primi 60 giorni;

- un intervento economico a decorrere dal sessantunesimo giorno a carico dell'utente o, in via subordinata del Comune per gli utenti aventi titolo ai sensi delle delibere n. 178 e n. 347 sopra citate;

Verificate le caratteristiche di reddito degli utenti sostenuti economicamente nella retta delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento nel corso del 2008 con i criteri di accesso determinati dalle delibere di indirizzo sopra citate;

Valutato opportuno rideterminare gli elementi di valutazione della capacità economica degli utenti e la determinazione del contributo a carico del ricoverato, anche al fine di orientare l'intervento pubblico e l'uso delle risorse a favore delle fasce sociali più svantaggiate;

Ritenuto che tale ridefinizione delle modalità e criteri di accesso in strutture RSA di cura post acuzie o di reinserimento per un massimo di 120 giorni con oneri a carico del Comune decorra dal 01.01.2009 e si applichi solo agli ingressi successivi a tale data;

Dato atto che la ridefinizione di cui al presente provvedimento rappresenta una misura di carattere transitorio, in attesa della revisione del Regolamento comunale più generale per l'inserimento di anziani in strutture residenziali (Delibera Consiglio Comunale 39/97), revisione che dovrà rendere il vigente Regolamento più aderente ai principi di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 599/2008 in materia di contribuzione al costo dei servizi;

Ritenuto per tali motivi di sostituire integralmente quanto disposto dai punti 1, 2, 3 del dispositivo della delibera di Giunta n. 347/2007 secondo quanto di seguito specificato:

Elementi di valutazione della capacità economica dell'utente:

L'utente ha diritto all'inserimento a carico del Comune qualora abbia i seguenti requisiti:

- 1) un reddito (vengono considerati tutti i redditi al netto delle ritenute previdenziali ed IRPEF, nonché l'assegno di accompagnamento e/o indennità ed assegni di natura risarcitoria) non superiore a 1.000,00 euro mensili;
- 2) un patrimonio mobiliare (vengono considerati titoli, azioni, depositi bancari, depositi postali ed altro) non superiore ai 7.000 euro;
- 3) un patrimonio immobiliare (vengono considerate le proprietà immobiliari ed i fabbricati ad esclusione della casa di residenza) la cui rendita catastale non sia superiore a euro 700, 00.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 è motivo di esclusione dell'intervento a carico comunale.

Determinazione del contributo a carico del ricoverato

Il contributo mensile dovuto dall'interessato viene calcolato detraendo dal reddito mensile una somma pari ad euro 103,00 mensili, fatta salva l'introduzione di eventuali nuove disposizioni normative nonché l'eventuale importo forfetario di 150 euro mensili nel caso in cui l'utente sostenga spese di affitto e/o mutuo pari o superiori a detto importo.

Contributo a carico del ricoverando

Il Comune di Genova, atteso il carattere temporaneo dell'inserimento in struttura, non gestisce le pensioni e/o invalidità civili ed indennità di accompagnamento di cui sono titolari gli ospiti, con retta sociale a carico della Civica Amministrazione, ma sono gli ospiti stessi a versare al Comune l'intero importo della pensione e/o invalidità civili ed accompagnamento, detratta la somma di 103,00 euro mensili e detratti gli ulteriori ed eventuali importi di cui sopra.

Ammissione in struttura

L'ammissione dell'ospite è disposta dalla ASL, previa valutazione geriatrica (U.V.G. territoriale od ospedaliera).

Contestualmente alla valutazione della necessità di un ricovero in RSA di cura post acuzie o di reinserimento la componente sanitaria (geriatra della ASL) segnala, su apposito modulo all'ATS di riferimento, i casi per i quali ritenga esistere i presupposti per l'intervento a carico comunale.

L'ATS competente, su segnalazione della ASL e previa istanza dell'interessato, avvia e completa l'istruttoria di cui al presente provvedimento entro il 45° giorno di degenza dell'ospite, inviando entro tale termine la proposta di pagamento della retta sociale da parte del Comune agli uffici competenti del Settore Politiche Sociali.

Nel corso delle U.V.G. che si svolgono presso la Struttura durante i primi 60 giorni di degenza dell'ospite, viene valutata la necessità di una prosecuzione del progetto riabilitativo del paziente, oltre il limite dei 60 giorni. In tal circostanza, per i casi di cui sopra, la Struttura comunica formalmente al Comune, sulla base del verbale redatto in sede di U.V.G., l'esigenza di una prosecuzione del ricovero.

Gli uffici competenti del Settore Politiche Sociali provvedono entro il 60° giorno di degenza dell'ospite al perfezionamento dell'istanza ed all'autorizzazione al pagamento della retta, dovuta dal 61° giorno, fermo restando il vincolo della disponibilità di bilancio.

Dimissione dalla Struttura e ricovero permanente

Qualora, all'atto delle dimissioni, si dovesse accertare la necessità di un ricovero permanente in Struttura di mantenimento dell'ospite, l'ATS di riferimento integra la pratica per ottenere una nuova e specifica autorizzazione, che verrà rilasciata in relazione alle disponibilità di bilancio e sulla base del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997. La data utile ai fini della lista di attesa è la data di "documentazione completa" indicata nella precedente pratica per l'inserimento nella Struttura di cura post acuzie o di reinserimento.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza del Settore Politiche Sociali, della Direzione Divisioni Territoriali e degli Ambiti Territoriali Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espressi dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

1) di definire gli elementi di valutazione della capacità economica per l'inserimento temporaneo a carico della Civica Amministrazione di anziani in strutture residenziali RSA di cura post acuzie o di reinserimento, come meglio dettagliati nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, modificando quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 347/2007;

2) di disporre che le disposizioni di cui sopra avranno efficacia per gli ingressi successivi al 1 gennaio 2009;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza: del Settore Politiche Sociali, della Direzione Divisioni Territoriali e degli Ambiti Territoriali Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza;

4) di dare atto del carattere transitorio della disposizione del presente provvedimento, da applicarsi nelle more di revisione del Regolamento vigente per l'inserimento di anziani in strutture residenziali (Deliberazione Consiglio Comunale n. 39/1997);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.